



## Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Appello incidentale tardivo, termini

*L'interesse alla impugnazione incidentale tardiva, pure ammessa dall'art. 334 c.p.c., non è sorto dalla proposizione dell'appello in via principale, bensì dalla emanazione della sentenza che ebbe ad accogliere la domanda risarcitoria, talchè l'appello incidentale tardivo va dichiarato inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto della impugnazione principale; in altri termini l'[appello incidentale](#) andava proposto nel rispetto dei termini ordinari di impugnazione, senza possibilità di fruire dei termini previsti dall'art. 334 c.p.c. per l'impugnazione incidentale tardiva, con l'ulteriore corollario che non può consentirsi a GG di "recuperare" mediante l'appello incidentale tardivo la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza.*

NDR: in tal senso Cass. 17614/2020; 6156/2018; 12387/2016 e 20040/2015.

**Tribunale di Roma, sentenza del 13.12.2021, n. 19250**

...omissis...

Il GDP con la sentenza impugnata ha riconosciuto il danno biologico in favore dell'attrice, dopo aver ammesso CTU medico- legale tesa alla quantificazione del danno fisico, tenuto conto della somma offerta in via stragiudiziale da GG e accettata dalla conducente della bicicletta in acconto sul maggior avere, senza liquidare il danno materiale in quanto non provato ; quanto alle spese processuali le stesse sono state compensate in toto tra le parti, stante la soccombenza reciproca.

Tanto premesso e richiamati i motivi di appello contenuti nel libello introduttivo, ferma la tempestività del proposto gravame in via principale in ossequio al disposto di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza depositata il 28 gennaio 2019 e iscrizione dell'appello a ruolo in data 24 aprile 2019) e rilevata altresì la ammissibilità dello spiegato gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante posto in condizione il Tribunale di avere contezza delle parti motivazionali asseritamente ingiuste e delle norme di legge violate nonché della loro rilevanza ai fini della decisione, si osserva che l'appello principale è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero parte appellante si duole del mancato riconoscimento e della conseguente mancata liquidazione, da parte del primo Giudice, del danno materiale alla bicicletta ; tale doglianza si appalesa destituita di giuridico fondamento, in considerazione del fatto che parte attrice, anche a voler ammettere che la caduta della bicicletta a terra a seguito della apertura dello sportello della --- abbia determinato un danno al mezzo, non ha fornito prova di aver sostenuto esborsi per la riparazione del velocipede, avendo allegato una semplice fotografia dello stesso senza tuttavia nulla dedurre e provare circa i costi sostenuti per il ripristino del mezzo.

Né l'offerta formulata dalla Compagnia nella fase stragiudiziale per € 80,00 può considerarsi implicita ammissione e/o riconoscimento dell'an debeatur e, quindi, fattore idoneo a sollevare l'attrice dall'onere di allegazione e di prova (Cass. Civ. 24205/2015).

Quanto al secondo motivo di gravame – errata pronuncia di compensazione delle spese del primo grado sulla base dell'altrettanto errato presupposto della soccombenza reciproca - se ne deve rilevare, del pari, l'infondatezza.

Invero parte convenuta GG ebbe a formulare un offerta nella fase stragiudiziale, accettata dalla attrice in acconto sul maggior avere ; di poi a seguito dell'espletamento della CTU medico legale è stata riconosciuta (per differenza) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale una somma notevolmente inferiore a quella richiesta dall'attrice, ossia € 2288,27 in sentenza a fronte di ulteriori € 14.750,00 domandati dalla HH.

Orbene, nel caso in esame non può revocarsi in dubbio che sia configurabile una soccombenza della Compagnia che, nonostante abbia gestito il sinistro nella fase stragiudiziale in maniera tale da prevenire o evitare l'insorgere della lite, si è vista condannare a corrispondere la differenza a titolo di risarcimento del danno biologico ; eppur tuttavia sussiste anche la soccombenza dell'attrice che in sentenza ha visto considerevolmente ridimensionate, nel quantum, le domande originariamente proposte.

Venendo ora all'appello incidentale (ritualmente notificato agli appellati contumaci), proposto da GG nei confronti della appellante principale, con il quale la Compagnia, in riforma della impugnata sentenza, ha chiesto rigettarsi la domanda risarcitoria perché non provata (evidenziando in comparsa di costituzione le contraddizioni ed incongruenze delle dichiarazioni rese dall'unico teste indotto da parte attrice), si rileva in primo luogo che l'appello incidentale è stato proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c..

Osserva tuttavia il Tribunale che l'interesse alla impugnazione incidentale tardiva, pure ammessa dall'art. 334 c.p.c., non è sorto dalla proposizione dell'appello in via principale, bensì dalla emanazione della sentenza che ebbe ad accogliere la domanda risarcitoria, talchè l'appello incidentale tardivo va dichiarato inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto della impugnazione principale; in altri termini l'appello incidentale andava proposto nel rispetto dei termini ordinari di impugnazione, senza possibilità di fruire dei termini previsti dall'art. 334 c.p.c. per l'impugnazione incidentale tardiva, con l'ulteriore corollario che non può consentirsi a GG di “recuperare” mediante l'appello incidentale tardivo la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della

sentenza (Cass. Civ. 17614/2020; 6156/2018; 12387/2016; 20040/2015, pur nella consapevolezza da parte di questo Tribunale di orientamenti giurisprudenziali non univoci sul punto).

Per le considerazioni che precedono, stante il rigetto dell'appello principale e la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, si impone la integrale conferma della impugnata sentenza.

Le spese del secondo grado, stante la soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.

Considerato infine che la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata, sentenza con la quale è stato riconosciuto alla odierna appellante il ristoro del danno derivante dal sinistro stradale sopra indicato, e che il fatto generatore del danno configura astrattamente ipotesi di reato (lesioni personali colpose), si impone la registrazione della sentenza a debito ex art. 59 comma 1 lett. d) del DPR 131/1986 (Cass. Civ. 1296/2020).

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza; dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da GG Assicurazioni s.p.a.; compensa in toto tra le parti le spese del secondo grado; sentenza esecutiva.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

